

ARBITRATO

Gli elementi qualificanti dell'arbitrato in materia societaria dal 1° gennaio 2004

Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il d.lgs 5/2003. Il decreto introduce significative modifiche al processo societario ed apporta rilevanti novità anche nel settore dell'arbitrato e della conciliazione, incentivando così ulteriormente il ricorso ai sistemi di risoluzione del contenzioso alternativi alla giustizia statale.

L'arbitrato disciplinato dalla riforma è quello previsto nelle clausole compromissorie statutarie. Esso rappresenta una forma di procedimento speciale rispetto alla disciplina generale dell'arbitrato contenuta nel Titolo VIII del Libro IV agli artt. 806 e segg. c.p.c. e si caratterizza per i seguenti elementi qualificanti:

1. l'introduzione o l'eliminazione nello statuto societario di una clausola compromissoria è deliberata dalla maggioranza qualificata dei soci (due terzi del capitale sociale) con effetti vincolanti anche per i soci assenti o dissenzienti, salvo il diritto di questi ultimi di recedere dal contratto sociale entro i successivi 90 giorni. Tale previsione, peraltro, non opera con riguardo alle delibere volte a conformare le clausole compromissorie esistenti alle nuove norme inderogabili sopravvenute (cfr. art. 41, II° comma del d.lgs 5/2003);
2. le materie arbitrabili riguardano le controversie tra soci, ovvero tra soci e la società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale;
3. è anche possibile prevedere, nelle clausole compromissorie statutarie, giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti. In tal caso, la clausola arbitrale diventa vincolante per costoro a seguito della accettazione dell'incarico;
4. clausole compromissorie non sono ammesse nelle controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero;
5. non è consentito inserire clausole compromissorie in atti costitutivi o statuti di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325 bis c.c. (società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 111 disp. att. c.c.);
6. le clausole compromissorie devono prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale;
7. la domanda di arbitrato deve essere depositata presso il registro delle imprese, al fine di garantirne l'accessibilità ai soci;
8. è ammesso l'intervento di terzi e di altri soci nella causa ai sensi degli articoli 105, 106, 107 del c.p.c.;
9. gli arbitri possono conoscere, sia pure in via solo incidentale, anche le questioni che per legge non sarebbero arbitrabili, in quanto vertenti su diritti indisponibili o comunque non suscettibili di transazione;
10. è attribuito agli arbitri il potere di sospendere, con ordinanza non reclamabile, l'efficacia di delibere assembleari la cui validità costituisce oggetto di domanda di arbitrato. In tal caso, gli amministratori devono iscriverne nel registro delle imprese i dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione;
11. le parti che hanno attivato un arbitrato, anche se di natura irrituale, possono ricorrere alla tutela cautelare avanti al giudice ordinario a norma dell'art. 669 quinquies del c.p.c.;
12. quando l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari ovvero quando per decidere si devono conoscere questioni non compromettibili, la decisione è resa sempre secondo diritto e non secondo equità;
13. gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il

potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione economica della società (c.d. arbitrato "economico", per superare situazioni di stallo decisionale);

Alla luce della nuova disciplina dell'arbitrato societario, soprattutto con riguardo ai contenuti inderogabili delle clausole compromissorie statutarie, risulta oggi sicuramente utile e conveniente praticare la strada dell'arbitrato amministrato della Camera di Commercio. Con tale soluzione, infatti, si rinvia al Regolamento della Camera Arbitrale e si demanda automaticamente la scelta degli arbitri al Consiglio direttivo, assicurando così la procedibilità del giudizio ed evitando inutili quanto pericolose complicazioni.

Con delibera di Giunta n. 8 del 30/01/2004, la Camera di Commercio di Udine ha aggiornato il proprio Regolamento di arbitrato con l'introduzione dell'articolo 12-bis che prevede espressamente:

"Nel caso di controversie tra soci, tra soci e la società, ovvero in quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ove sia prevista la competenza di un collegio arbitrale, questo è nominato nel numero di tre componenti dal Consiglio direttivo, che contestualmente provvede alla designazione del presidente.

Il Consiglio direttivo procede nella prima seduta successiva al deposito della domanda di arbitrato.

Delle avvenute nomine viene data, a cura della segreteria, immediata comunicazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, agli arbitri ed alle parti".